

APPELLO nell'interesse dei prof.ri:

Cognome	Nome	Codice Fiscale
Andrei	Simona	NDRSMN66C47D612V
Aniello	Roberta	NLLRRT61M45I855T
Botta	Angela	BTTNGL69C57H703Y
Bottino	Flora	BTTFLR70E63C495B
Bucciarelli	Claudio	BCCCLD62D02F839P
Buscemi	Concetta Eleonora	BSCCCT78B60F899F
Capodicasa	Flavia	CPDFLV66P65H501Q
Cristadoro	Sara	CRSSRA78S67H501K
Damato	Luisa	DMTLSU71P68F839O
Desideri	Giuseppe	DSDGPP66R29F839A
Di Diana	Antonella	DDNNNL70L47F839I
Di Santo	Carmela	DSNCML72E53A512F
Emanuele	Elisabetta	MNLLBT71H58F839Q
Finelli	Claudio	FNLCLD73B27F839W
Giorgi	Emiliano	GRGMLN74E14D542L
Grattarola	Atala	GRTTLA63D44F839Z
Guarducci	Susanna	GRDSNN62D58D612G
Iannicelli	Carmine	NNCCMN64H25B922V
Landi	Walter	LNDWTR63L22H592K
Mancaniello	Antonella	MNCNNL58M67D612K
Melissano	Fausto luigi	MLSFTL60S19D237S
Parisi	Valentina	PRSVNT71H54A089P
Pezone	Luisa Nicla serena	PZNLNC78R55A512V
Pisu	Antonella Rita	PSINNL66H59H856M
Prodomo	Raffaele	PRDRFL66A22I234S
Savino	Liliana Angela	SVNLNN65L41A662V

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Sermasi	Carla	SRMCRL64B42C265S
Spinavaria	Maria	SPNMRA76C66C351A
Trois	Tiziana	TRSTZN67E58B354T
Vacante	Manuela	VCNMNL76M54H269N

tutti rappresentati e difesi – come da procure in calce al presente atto – dall’avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), presso il cui studio elettivamente domiciliario in Roma, alla Via A. Salandra n. 18. Ai sensi dell’art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(Appellanti)

CONTRO il Ministero dell’Istruzione (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi del d.l. 9 gennaio 2020 n. 1, conv. con L. 5 marzo 2020 n. 12), in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso all’Avvocatura Generale dello Stato, costituita in primo grado;

NONCHÉ CONTRO la Commissione Esaminatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t., il CINECA –Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rapp.te p.t., non costituiti

(Amministrazioni appellate)

NEI CONFRONTI del prof. Bagnariol Saverio, non costituito

(Controinteressato)

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

NONCHÉ NEI CONFRONTI dei prof.ri Simonetta Adolfo ed altri, rappresentati e difesi dal procuratore costituito in primo grado, avv. Vincenzo Iacovino, e dei prof.ri Giovanni Tosiani ed altri, rappresentati e difesi dal procuratore costituito in primo grado, avv. Rosario Ventimiglia

(Interventori *ad opponendum*)

NONCHÉ NEI CONFRONTI della prof.ssa Peragine Valeria, rappresentata e difesa dal procuratore costituito in primo grado, avv. Oreste Morcavallo

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 3 novembre 2020 n. 11316, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 10893/2018, con la quale venivano respinti il ricorso e i successivi motivi aggiunti proposti avverso gli esiti del concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259.

F A T T O

Gli appellanti sono tutti professori di ruolo dell'Amministrazione scolastica statale che hanno partecipato al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto dal Ministero appellato con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259. A fronte del mancato superamento dei tests pre-selettivi, con ricorso iscritto al R.G. n. 10893/2018 gli appellanti impugnavano innanzi al competente TAR Lazio le operazioni concorsuali sollevando numerosi vizi di legittimità relativi alla formulazione dei test e all'organizzazione della prova.

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In particolare, essi deducevano la violazione dei principi generali in materia concorsuale nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, co. 2 *bis* del D.P.R. n. 487/94, per avere l'Amministrazione ammesso a partecipare alla prova scritta un numero di candidati eccessivamente ristretto, mediante una prova preselettiva tesa a verificare in maniera meramente nozionistica la loro preparazione, determinando una soglia di sbarramento eccessivamente ed arbitrariamente elevata.

Con ulteriori e articolate doglianze, poi, venivano contestate le modalità di espletamento del test a fronte di manifesti errori nella formulazione di alcuni *items* e della mancata visualizzazione dell'elaborato al termine della prova.

Infine, gli odierni appellanti censuravano la fissazione della sessione d'esame in un periodo pressoché coincidente con gli scrutini finali per il rilascio del diploma di maturità, con conseguente maggior impegno dei docenti assegnati nel grado di istruzione superiore ed evidente disparità di trattamento.

Nel corso del giudizio, con decreto cautelare di codesto on.le Consiglio di Stato n. 6003/2018, confermato con ordinanza collegiale n. 176/2019, gli appellanti venivano ammessi "con riserva" a partecipare alle prove scritte in un'apposita sessione suppletiva.

Accadeva poi che essi superavano brillantemente tutte le prove concorsuali di merito, scritte e orali, figurando così tra i vincitori della selezione, sicché veniva a consolidarsi il diritto alla nomina in ruolo in virtù dell'idoneità concorsuale conseguita.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Tale circostanza sgombrava qualsiasi dubbio in ordine alle reali capacità e competenze degli appellanti i quali, cimentatisi finalmente con una selezione oggettiva, trasparente e imparziale, avevano potuto dimostrare di essere senz'altro in possesso di un adeguato bagaglio culturale e professionale per ricoprire il ruolo dirigenziale.

Con successivi motivi aggiunti, quindi, essi impugnavano le determinazioni conclusione del procedimento concorsuale non solo a fini processuali, in quanto viziate da illegittimità derivata, ma anche in relazione al mancato riconoscimento del consolidamento del loro *status* di candidati in ragione del superamento delle prove concorsuali (cd. principio di assorbimento).

* * * * *

Occorre rimarcare, **come nelle more della definizione del giudizio di primo grado**, a seguito di ricorso per l'esecuzione della misura cautelare concessa, con ordinanza n. 466 del 3 febbraio 2020, **codesto on.le Consiglio di Stato condannava il Ministero appellato a provvedere alla immediata assunzione** nel profilo dirigenziale dei candidati collocati in graduatoria in posizione utile, disponendo al contempo la nomina del Commissario ad acta.

Come documentato in atti nel giudizio di primo grado, quindi, gli odierni appellanti **venivano immessi in ruolo a decorrere dall'a.s. 2020/2021**, stipulando il relativo contratto di conferimento di incarico e assumendo le funzioni *de quibus*.

* * * * *

Costituitosi il Ministero appellato e spiegati alcuni interventi *ad opponendum*, il ricorso e i successivi motivi aggiunti venivano discussi all'udienza pubblica del 22 settembre 2020.

Inopinatamente, con sentenza n. 11316 del 3 novembre 2020 (**doc. 1**), il Giudice di prime cure rigettava le domande proposte, dichiarandole in parte inammissibili, in parte improcedibili e in parte infondate sulla base, tuttavia, di motivazioni erronee, incongrue e comunque prive di pregio anche per un patente travisamento dei fatti di causa.

* * * * *

Avverso la sentenza impugnata, pertanto, gli odierni appellanti, rappresentati e difesi come in epigrafe, propongono gravame innanzi a codesto on.le Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, siccome illegittima per i seguenti

MOTIVI

I) ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 88 COD. PROC. AMM. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 111 COST. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. OMISSIONE DI PRONUNCIA SU PROFILI FONDAMENTALI DELLA CONTROVERSIA.

Come rilevato in fatto, con motivi aggiunti ritualmente proposti gli odierni appellanti eccepivano l'illegittimità autonoma del provvedimento di approvazione della graduatoria finale in quanto irrimediabilmente inficiato a causa della mancata

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

valutazione della posizione degli appellanti, risultati idonei all'esito delle prove concorsuali di merito.

Sul punto, invero, con ampie ed articolate argomentazioni svolte nel corso del giudizio, **essi eccepivano la rilevanza giuridica di una circostanza di fatto, documentata e peraltro non contestata da controparte, ossia che la graduatoria in questione era stata trasformata in graduatoria ad integrale scorrimento a copertura non soltanto dei posti originariamente banditi, ma anche delle sopravvenute disponibilità in organico.**

Come prospettato nel ricorso introduttivo, infatti, il Ministero appellato dimostrava di voler utilizzare gli esiti di tale procedura concorsuale anche oltre le esigenze programmate per l'attivazione dell'iter selettivo, come del resto già avvenuto in occasione delle precedenti tornate ordinarie (2004 – 2011) indette non rispettando la cadenza triennale prevista dalla legge, con conseguente necessità di coprire il fabbisogno di personale negli anni autorizzato.

Ed invero, ai sensi dell'art. 2, co. 2 *bis* del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, conv. con L. 20 dicembre 2019, n. 159 (introdotto dall'art. 6 *bis*, co. 1 del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162, conv. con L. 28 febbraio 2020 n. 8), la graduatoria di merito era stata aperta alla nomina di tutti gli idonei rispetto al contingente di assunzioni annualmente autorizzato.

Ne derivava, pertanto, che il numero di posti assegnato a detta procedura non era più contingentato nei 2.900 posti originariamente messi a concorso ma era

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

potenzialmente illimitato, dal momento che si prevedeva di fatto l'immissione in ruolo di tutti coloro che fossero inseriti nella graduatoria di merito.

Tale circostanza, pertanto, escludeva in radice la sussistenza di qualsiasi ragione ostativa all'applicazione del c.d. principio di assorbimento siccome era venuta meno la concorrenzialità dei candidati su un numero limitato di disponibilità, ben potendo l'utilità connessa al posizionamento in graduatoria, ossia l'anno di immissione in ruolo, essere oggetto di ponderazione e valutazione nell'esercizio dei poteri conformativi del Giudice Amministrativo (eventualmente disponendo la collocazione in coda degli ammessi con riserva).

Inoltre, il sensibile ampliamento del novero del contingente assegnato alla procedura rendeva ancor più irragionevole la determinazione della soglia di sbarramento dei test preselettivi, ancorata proprio al numero dei posti messi a concorso.

Del resto, tale evenienza era già stata prospettata nel ricorso introduttivo (punto 1.2, pagg. 22 ss.), laddove – dopo aver evidenziato come lo stesso Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, nel parere obbligatorio reso, avesse ravvisato la necessità di aumentare la platea dei candidati ritenendo lo sbarramento eccessivo – veniva facilmente “profetizzato” che *«(...) la cadenza eccezionalmente lunga dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, banditi ogni 7 anni circa (2204 – 2011 – 2017), ha sinora fatto sì che le graduatorie concorsuali venissero sempre ampiamente utilizzate in scorrimento, quindi ben oltre l'assunzione dei vincitori, e ciò proprio al fine di coprire le vacanze d'organico createsi nel corso*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

degli anni. Un'evenienza che si prospetta anche per la presente tornata, tenuto conto che il contingente dei posti banditi (2.900) è di gran lunga inferiore rispetto al fabbisogno programmato ed alle reali esigenze del settore scolastico».

Orbene, **l'avvenuta trasformazione della graduatoria in graduatoria ad esaurimento, ancorché dirimente e debitamente rappresentata negli scritti difensivi** (da ultimo, nella memoria di replica del 1° settembre 2020, nella memoria conclusionale del 21 luglio 2020 e nella memoria del 23 aprile 2020), **non è stata oggetto di alcuna valutazione da parte del Giudice di prime cure.**

Al riguardo, mette conto rimarcare che l'ampliamento del contingente rappresenta oggettivamente un fatto costitutivo del diritto alla stabilizzazione degli effetti della misura cautelare a beneficio dei candidati idonei, in considerazione della natura non concorsuale della prova preselettiva che – secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 8 della *lex specialis* – non concorreva alla formazione del punteggio finale.

E ciò tanto più considerando che gli appellanti avevano comunque conseguito una votazione superiore alla sufficienza aritmetica (60/100) così dando prova di essere in possesso di una preparazione senz'altro adeguata.

La vicenda dedotta, invero, presenta elementi di sostanziale sovrapponibilità con quanto accaduto nella precedente tornata concorsuale (2011), rispetto alla quale codesto on.le Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare il consolidamento dell'ammissione con riserva in favore dei candidati che avevano superato le prove di merito.

In tal senso, infatti, è stato precisato che «Il Collegio, invece, ritiene di non poter fare a meno di considerare una circostanza sopravvenuta all'avvio del presente giudizio e che assume un ruolo decisivo nella sua definizione. Il bando con il quale è stata avviata la procedura qui in esame aveva indubbiamente ad oggetto un ordinario concorso per l'arruolamento di dirigenti scolastici nelle amministrazioni scolastiche periferiche, ma per effetto della previsione dell'art. 17, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella l. 8 novembre 2013, n. 128 (...) la graduatoria di merito del ridetto concorso è stata trasformata in una graduatoria ad esaurimento, stravolgendo quindi giuridicamente e sostanzialmente la ratio concorsuale che aveva caratterizzato la procedura e la rilevanza selettiva delle prove alle quali i candidati dovevano sottoporsi, divenendo una procedura idoneativa nella quale la risorsa da "scarsa" è divenuta "disponibile" per tutti quei candidati che avevano dimostrato (posto che le prove erano state già espletate al momento dell'entrata in vigore della norma) di possedere i requisiti scientifico-culturali per assumere il ruolo di dirigenti scolastici, avendo superato le prove scritte e orali (...) la regola del pubblico concorso, invero, non preclude la possibilità di deroghe, seppur rigorose e limitate, che possono trovare giustificazione in "peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (cfr. Corte Cost. 13 novembre 2009 n. 293), come quella appunto (propria del caso di specie) di assorbire tutti i candidati di una selezione pubblica laddove sia dimostrata l'esigenza di coprire un numero significativo di posti di dirigente scolastico, addirittura superiore rispetto al numero

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

programmato di assunzioni al momento della pubblicazione del bando di concorso (tanto da intervenire con fonte normativa primaria eccezionale e quindi di stretta interpretazione), circostanza che fa venir meno l'esigenza (inizialmente avvertita) di "scremare" alla fonte (solo) numericamente (e non per capacità professionale) i candidati, stante l'alto numero dei partecipanti alla selezione, al fine di scongiurare il rischio della probabile impossibilità di garantire la necessaria operatività per numerosi istituti scolastici, che sarebbero restati privi della figura manageriale, con rilevante pregiudizio arrecato all'esercizio del diritto allo studio (...) sotto altro versante la professionalità dei candidati che hanno completato le prove selettive, ivi compresi coloro che non hanno superato i test preselettivi, non è stata messa in discussione neppure dal MIUR, atteso che nel richiamato provvedimento dirigenziale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania si è dato atto che la graduatoria generale di merito, era "formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione" (così, testualmente, nell'art. 1 del citato provvedimento dirigenziale), non menzionando affatto il test preselettivo in quanto, evidentemente, non considerato quale "prova di legittimazione professionale ad essere ammessi al concorso", né tanto meno idoneativa, bensì quale meccanismo di scrematura numerica di coloro che avevano presentato la domanda di partecipazione a quel concorso (...) la trasformazione della graduatoria del concorso oggetto di contenzioso in graduatoria ad esaurimento

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

(...) ha determinato anche la superfluità del test preselettivo, peraltro mai considerato ai fini della individuazione della professionalità dei candidati, con conseguente legittimità della permanenza nella graduatoria finale di quei candidati che, seppur ammessi con riserva per effetto del noto decreto cautelare emesso dal T.A.R. per la Campania, abbiano superato positivamente le prove scritte e orali previste nel bando di concorso» (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2020 n. 6187).

Orbene, **le lucide argomentazioni svolte in tale precedente ben si attagliano anche alla presente vicenda, siccome connotata dai medesimi elementi giuridici e fattuali.**

In tal senso, non vi è dubbio alcuno che anche con riferimento al concorso di cui è causa, la finalità della procedura sia stata oggettivamente modificata per consentire la copertura del fabbisogno in organico, e non soltanto dei posti banditi, dal momento che la disposizione dettata dall'art. 2, co. 2 *bis* del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 cit. è inequivoca laddove prevede che «Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)».

Si tratta di aspetti debitamente segnalati dagli appellanti nei propri scritti difensivi e sui quali il Giudice di prime cure non si è in alcun modo soffermato, sicché la sentenza impugnata è irrimediabilmente viziata a causa di un'evidente omissione di pronuncia su profili decisivi della controversia.

II) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 88 COD. PROC. AMM. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 111 COST. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. MOTIVAZIONI PERPLESSE E INFONDATE. IRRAGIONEVOLEZZA. MANCATO ESERCIZIO DEI POTERI CONFORMATIVI.

Il motivo di gravame che precede ha carattere assorbente in quanto la pretermissione di fatti decisivi inficia le conclusioni rassegnate dal Giudice di prime cure, non essendo stata presa in considerazione l'oggettiva trasformazione della procedura in selezione di tipo idoneativo e non più concorsuale.

Ad ogni modo, occorre comunque eccepire l'infondatezza delle motivazioni espresse con riferimento all'applicazione del principio di assorbimento nella vicenda di cui è causa.

Orbene, costituisce una regola immanente nell'ordinamento giuridico, siccome posta a protezione delle posizioni acquisite con merito e delle legittime aspettative ingeneratesi a seguito delle positive valutazioni della Commissione esaminatrice, che il superamento delle prove selettive comporti la stabilizzazione

dell'ammissione alla procedura concorsuale, ancorché originariamente disposta con riserva.

In tal senso, assume rilevanza giuridica a quelle modificazioni della realtà che, *medio tempore*, si sono determinate in conseguenza dell'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale.

In altri e più chiari termini, è doveroso riconoscere la dovuta tutela a quelle situazioni giuridiche che, sebbene scaturiscano da misure cautelari concesse dal Giudice Amministrativo, conseguano poi al regolare dispiegamento dell'azione amministrativa in senso favorevole al cittadino, e ciò soprattutto quando le utilità giuridiche vengano acquisite da quest'ultimo nel rispetto dei principi meritocratici e di trasparenza.

In ossequio ad un chiaro insegnamento del Giudice Amministrativo, quindi, l'esecuzione di una decisione non può prescindere dalla definizione della regola più giusta ed equa nel caso concreto, affinché non si producano conseguenze incongrue o asistematiche (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2018 n. 2133; Ad. Plen, 22 dicembre 2017 n. 13).

Ed infatti, come è stato osservato, *«per evitare che l'andamento altalenante del giudizio sia foriero di ulteriori contenziosi o di soluzioni ingiuste, quando siano stati impugnati atti incidenti su status e vi siano state pronunce cautelari propulsive o di ammissione 'con riserva' (con l'emanazione 'con riserva' di altri provvedimenti), nell'esercizio dei suoi poteri conformativi il giudice amministrativo – nell'affermare con la sentenza il principio applicabile - ben*

possa tenere conto delle vicende processuali e dei complessivi comportamenti delle parti e dunque possa precisare se lo status ormai conseguito possa essere mantenuto, malgrado il rigetto del ricorso originario» (cfr. L. MARUOTTI, Riflessioni sui poteri conformativi del giudice amministrativo, esercitabili quando la sentenza respinga il ricorso dopo l’emanazione di pronunce cautelari propulsive o di ammissione con riserva, in *giustizia-amministrativa.it*, 2018).

Orbene, a conforto delle tesi sostenute negli scritti difensivi gli appellanti avevano richiamato alcune pronunce nelle quali il principio di assorbimento era stato applicato anche nelle procedure concorsuali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2019 n. 2981; TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 15 gennaio 2019 n. 554 e 18 giugno 2019 n. 7912), laddove veniva chiaramente affermato che «*giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (ex multis 2981/2019) che, questa Sezione condivide (sent. n. 7245/2019), attribuisce rilievo alla stabilità degli effetti derivanti dal superamento di prove concorsuali svolte, con esito positivo, a seguito di una ammissione conseguente alle statuizioni del giudice amministrativo*» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis* n. 7912/2019 cit.).

Ne deriva, pertanto, anche sotto tale profilo l’illegittimità della sentenza impugnata a fronte di motivazioni erronee e comunque non sufficienti a giustificare le ragioni del mancato esercizio dei poteri conformativi attribuiti al Giudice di prime cure.

III) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 88 COD. PROC. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COST.

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE E DEI PRINCIPI COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI (ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I; ARTT. 1, CO. 2, 7 E 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487; ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297; ARTT. 3, 51 E 97 COST.)
DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

Con una prima censura, articolata su doglianze di ordine generale (contenuto nozionistico degli *items*, mancata formulazione di quesiti su tutte le materie in violazione della *lex specialis*) e successivamente specificata in tre distinti profili (mancata valutazione della sufficienza aritmetica, individuazione di una soglia di sbarramento sproporzionata, criteri irragionevoli di attribuzione dei punteggi), gli appellati avevano eccepito l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione di evidenti vizi nella procedura pre-selettiva.

Orbene, **le motivazioni poste a fondamento della pronuncia di rigetto si rivelano assolutamente generiche siccome strutturate mediante un mero richiamo a precedenti della Sezione che, tuttavia, non sono pertinenti rispetto alle specifiche contestazioni mosse dagli appellanti.**

Ed invero il riferimento alla connotazione discrezionale del potere esercitato, e quindi delle valutazioni in ordine alla strutturazione del test preselettivo, non valgono di certo ad esentare i provvedimenti gravati da qualsiasi sindacato di legittimità, qualora sia dimostrata la sussistenza di oggettivi vizi di abnormità e sproporzione *ictu oculi* evidenti e quindi idonei a consentire il sindacato esterno (cd. sindacato debole) sull'azione amministrativa.

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In tal senso, era stata dedotta in giudizio la conclamata irragionevolezza della decisione di ridurre enormemente la platea dei candidati stabilendo un coefficiente basso (multiplo pari a tre rispetto ai posti banditi) per determinare il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, in patente violazione del *favor participationis*.

La modalità computerizzata (e quindi semplificata) di svolgimento delle prove e di correzione degli elaborati, l'articolazione del concorso a livello regionale con l'istituzione di altrettante sotto-commissioni, nonché il consistente fabbisogno di dirigenti scolastica, a fronte delle conclamate vacanze in organico, costituivano indici oggettivi di tale illegittima scelta amministrativa.

A conforto delle censure, peraltro, veniva rimarcata la oggettiva contraddittorietà rispetto al parere istruttorio reso dal CNPI che, di contro, segnalava l'esigenza di ampliare la platea dei candidati.

Ed infatti il multiplo previsto (tre volte) era enormemente più basso rispetto a quanto previsto in analoghe procedure concorsuali nazionali, ove tale coefficiente è ben più elevati (almeno pari al quadruplo dei posti).

Ma vi è di più. Come paventato nel ricorso (siccome già accaduto per le precedenti tornate di reclutamento) e puntualmente accaduto, la trasformazione delle graduatorie in graduatorie ad esaurimento rendeva ancor più irragionevole la determinazione di una soglia così bassa da limitare fortemente la partecipazione dei candidati.

Alla luce di tali specifiche, dettagliate e argomentate censure, il richiamo generico all'orientamento giurisprudenziale inerente al potere discrezionale dell'Amministrazione ovvero a precedenti del medesimo Giudice di prime cure su altro giudizio, nel quale ben possono essere stati sollevate diverse doglianze, non è sufficiente a soddisfare l'onere motivazionale, non essendo possibile ripercorrere l'iter logico giuridico seguito nella disamina delle specifiche eccezioni.

Il Giudice di prime cure, infatti, rinvia a principi generali affermati in giurisprudenza senza tuttavia calarli nella vicenda in esame, astraendo così la pronuncia rispetto alle concrete doglianze mosse.

Di contro, si ribadisce, al fine di valutare l'irragionevolezza della disciplina concorsuale occorre necessariamente prendere in considerazione alcuni fattori invero decisivi, quali, a titolo esemplificativo, l'informatizzazione dell'intera procedura, dal momento che le prove sarebbero state computer based, con conseguente semplificazione e velocizzazione delle operazioni concorsuali, ovvero l'articolazione a livello regionale del concorso e la possibilità di nomina di sotto-commissioni, che comportava la suddivisione dei candidati tra numerosi organi di valutazione.

Di qui, pertanto, l'illogicità di una drastica riduzione della platea dei candidati prima ancora di accedere alla selezione di merito, non rivendendosi difficoltà organizzative di sorta ad ampliare il novero dei candidati ammessi alle prove concorsuali.

**IV) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3
E 88 COD. PROC. AMM. MOTIVAZIONI PERPLESSE E INCONGRUE.**

Con una seconda censura, gli appellanti contestavano la formulazione di *items* errati che, di fatto, avevano comportato uno sviamento nella selezione.

Al riguardo, il Giudice di prime cure dichiara l'inammissibilità della censura per mancato superamento della prova di resistenza e, inoltre, nel rileva l'infondatezza affermando ancora una volta genericamente la discrezionalità del potere esercitato. La motivazione è tuttavia priva di pregio.

Come ben si evince dal ricorso introduttivo, infatti, gli odierni appellanti avevano segnalato ben 6 quesiti palesemente fuorvianti quali oggettivi indici sintomatici di illogicità nella predisposizione della prova, dal momento che erano oggettivamente suscettibili di alterare la correttezza del meccanismo selettivo.

Sulla scorta di ampia giurisprudenza a corredo, infatti, gli odierni appellati avevano contestato la produzione di un effetto disorientante nella soluzione dei quesiti, con conseguente inutile spreco di tempo e di concentrazione, sottratto alle altre domande.

La censura, pertanto, andava valutata non soltanto in relazione al punteggio eventualmente attribuibile a tali domande, ma nel complesso della prova, avendo avuto evidenti ricadute sull'organizzazione del ridotto tempo assegnato per il completamento del test, nonché sui livelli attentivi, avendo ingenerato un ingiustificato stress nei candidati.

Anche sotto tale profilo, quindi, la motivazione si rivela del tutto carente, esentandosi dal compiere il sindacato sulle specifiche eccezioni sollevate mediante un generico richiamo a precedenti giurisprudenziali inconferenti.

V) ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 88 COD. PROC. AMM. MOTIVAZIONI PERPLESSE E INCONGRUE.

Con ulteriori censure, comprese nei motivi di ricorso nn. 2, 3 e 4, gli appellanti avevano contestato alcuni profili di organizzazione della prova preselettiva (ripartizione non omogenea né completa dei test tra le materie concorsuali, mancata visualizzazione dell'elaborato al termine della prova, fissazione del calendario).

V.I) In ordine a tali doglianze, il Giudice di prime cure ne rileva innanzi tutto l'inammissibilità deducendo la sussistenza di un presunto (ma sopravvenuto) conflitto di interessi tra gli originari ricorrenti, tenuto conto che alcuni – pur ammessi con riserva – non avevano superato la prova scritta.

Orbene, la decisione gravata è chiaramente illegittima, non facendo un ragionevole governo dei principi processuali in *subiecta materia*.

Come noto, infatti, la verifica circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo va necessariamente condotta con riferimento alla domanda originariamente proposta, e quindi ai suoi elementi costitutivi individuati nel *petitum* sostanziale, ossia le ragioni di fatto e di diritto addotte a sostegno della pretesa azionata (*causa petendi*) e al contenuto delle richieste (*petitum*).

Orbene, con ogni evidenza tutti gli originari i ricorrenti versavano in una situazione assolutamente omogenea in rapporto alle censure proposte e agli atti impugnati, in particolare per quanto concerne la disciplina dei tests pre-selettivi, che avevano determinato la loro esclusione a causa del mancato raggiungimento della soglia di punteggio necessaria per essere ammessi al prosieguo delle operazioni concorsuali.

I vizi che inficiavano i provvedimenti gravati evidentemente ridondavano sulla graduatoria finale che ne recepiva formalmente gli esiti, sicché tutti gli originari ricorrenti avevano un identico interesse alla pronuncia sul ricorso e sui motivi aggiunti per rimuovere le illegittime conseguenze pregiudizievoli derivanti dal contestato effetto escludente.

In altri e più chiari termini, essi agivano per conseguire la medesima *utilitas*, ossia l'annullamento degli esiti della fase pre-selettiva (e quindi della graduatoria finale) in quanto ingiustamente preclusiva alla partecipazione alla tornata di reclutamento *de quo*.

Non è quindi predicabile la sussistenza di un conflitto di interesse in quanto l'accoglimento della domanda proposta è un risultato necessario per tutti gli originari ricorrenti a prescindere dalle circostanze di fatto successivamente venutesi a determinare.

A seguito dell'ammissione con riserva, infatti, le vicende che avevano interessato i ricorrenti avevano preso pieghe diverse a seconda degli esiti delle prove scritte e orali, ma tale circostanza non era chiaramente idonea ad incidere sulle condizioni

di ammissibilità del giudizio in quanto, indipendentemente dallo *status* conseguito, persisteva l'interesse alla riforma dei provvedimenti contestati.

Nel successivo dispiegarsi dell'*iter* concorsuale, invero, è evidente che la posizione degli originari possa successivamente differenziarsi rispetto alla domanda originariamente proposta: tale differenziazione tuttavia va correttamente riferita ai provvedimenti conseguenti e, quindi, alle valutazioni negative espresse sulle prove di merito, tanto è vero che queste ultime erano state impugnate dagli candidati bocciati mediante autonomi ricorsi che avevano dato luogo a distinti procedimenti, soggettivamente e solo parzialmente connessi.

In tal senso, infatti, se è indubbio che i ricorrenti risultati idonei vantassero un interesse concreto alla coltivazione del giudizio per l'annullamento degli atti concorsuali, ivi compresa la graduatoria, nella parte in cui determinava la loro esclusione dal concorso, la posizione dei ricorrenti bocciati alle successive prove di merito dipendeva strettamente dagli esiti dei relativi giudizi, tuttavia del tutto distinti.

Alla luce di quanto rilevato, quindi, **appare del tutto illogica la decisione di assegnare rilevanza processuale a circostanze sopravvenute e frutto di distinti provvedimenti, che hanno differenziato le posizioni degli originari ricorrenti, non sussistendo una *utilitas* diversa conseguibile in accoglimento delle censure.**

Nell'esercizio del potere conformativo e tenuto conto della natura non concorsuale della prova pre-selettiva, siccome non utile a determinare il posizionamento in

graduatoria, l'annullamento degli esiti non avrebbe necessariamente comportato la caducazione dell'intera procedura, ben potendo essere annullata soltanto *in parte qua*, ossia con riferimento all'esclusione degli originari ricorrenti.

E ciò tanto più alla luce della trasformazione della graduatoria in graduatoria ad esaurimento, che di fatto ha eliminato ogni rilevanza alla prova in questione escludendo ogni possibile legame di presupposizione tra le fasi procedimentali.

V.2) Nel merito, le motivazioni addotte dal Giudice di prime cure si rivelano comunque infondate.

Gli appellanti, infatti, avevano censurato i contenuti della prova, siccome le domande sottoposte non concernevano tutte le materie di esame in modo proporzionale ma si concentravano irragionevolmente soltanto su alcuni argomenti.

Sul punto, il Giudice di prime cure, nel rigettare anche tale eccezione, afferma che *«L'individuazione randomica delle domande d'esame, così come prevista dalla lex specialis, rende ictu oculi plausibile che non tutte le materie fossero oggetto di una specifica domanda ovvero che più quesiti riguardassero una sola materia»*.

La motivazione non è affatto convincente e, anzi, è destituita di qualsiasi fondamento.

In tal senso, soccorre la piana lettura della *lex specialis*, che, all'art. 6, co. 3, dispone testualmente che *«La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta; l'ordine dei 100 quesiti somministrati sarà diversificato*

per ciascun candidato. I cento quesiti saranno riferiti alle seguenti aree tematiche (...).».

In claris non fiti interpretatio: stante l'efficacia vincolante del bando concorsuale, gli items da proporre in sede d'esame avrebbero dovuto necessariamente spaziare su tutte le aree tematiche in modo da poter verificare la complessiva preparazione del candidato.

Pertanto, la modalità di estrazione dei quesiti dalla banca dati avrebbe dovuto comunque assicurare la completezza del test, individuando in modo randomico gli items per ciascuna area tematica, ossia in modo settoriale e non esteso indistintamente a tutti i complessivi 4.200 quesiti.

Inoltre, con un ulteriore mezzo di impugnazione, inerente alla modalità informatizzata di espletamento del test preselettivo, gli odierni appellanti avevano eccepito l'illegittimità delle operazioni concorsuali in quanto il software non aveva restituito il punteggio finale al termine della prova, così impedendo *ad horas* la verifica sulla regolare acquisizione delle risposte da parte del sistema informatico. Orbene, la sentenza gravata è inficiata da un evidente vizio procedimentale, non essendo stata effettuata un'istruttoria completa in violazione dell'art. 64, co. 3 cod. proc. amm., che impone al Giudicante di disporre d'ufficio l'acquisizione di informazioni che sono nella disponibilità esclusiva dell'Amministrazione, così colmando quella disparità processuale ancora sussistente tra le parti costituite.

E' evidente, infatti, che l'informatizzazione della procedura concorsuale rendeva impossibile ai candidati offrire la prova richiesta dal Giudice di prime cure,

essendo necessario acquisire i files generati dal software e il flusso dei dati fra i sistemi informatici coinvolti (postazione del candidato, postazione del responsabile d'aula, server, ecc.).

Si tratta di documenti informatici in possesso del Ministero appellato che, come noto, ha costantemente rifiutato l'accesso agli atti proposto dai candidati esclusi al fine acquisire il codice sorgente e i file in questione, dando così luogo ad un complesso contenzioso che, solo da ultimo, si è definito con sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 7370 del 23 giugno 2020.

Infine, gli appellanti avevano impugnato la prova preselettiva anche in considerazione della irragionevolezza nella definizione della data di svolgimento, siccome cadeva a ridosso degli scrutini finali della scuola di istruzione secondaria di secondo grado, così penalizzando i docenti afferenti a tale ordine di studi i quali avevano avuto oggettivamente minore tempo e maggiori difficoltà nella preparazione al concorso.

Sul punto, nella sentenza impugnata viene contestata la presunta genericità della censura.

Orbene, il Giudice di prime cure tralascia del tutto di considerare che il calendario delle attività didattiche e degli esami finali è definito dallo stesso Ministero che, anche sulla scorta della serie storica, è senz'altro a conoscenza di quando dette attività usualmente si concludono.

Al riguardo, va rimarcato come fosse del tutto immotivata la decisione di fissare la data di espletamento della prova preselettive nel mese di luglio (2018), con

un'urgenza non giustificabile, dal momento che uno slittamento anche di pochi giorni non avrebbe in alcun modo potuto pregiudicare la possibilità di concludere comunque l'iter concorsuale entro l'avvio dell'a.s. 2019/2020, secondo le intenzioni del Ministero appellato, essendoci senz'altro tempo a sufficienza per completare tutte le operazioni selettive.

Basti considerare che la fissazione anche solo nei primi giorni del mese di agosto (2018) avrebbe consentito di ripristinare una doverosa parità di trattamento tra i candidati, consentendo ai docenti impegnati negli scrutini finali di avere maggior tempo per la preparazione al concorso.

Alla luce di quanto rilevato, quindi, la sentenza impugnata è illegittima, siccome viziata da evidenti carenze motivazionali anche in ordine alle censure mosse avverso i contenuti e le modalità di svolgimento della prova preselettiva.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di appello che precedono. Per quanto concerne il *periculum in mora*, si rileva la sussistenza di gravi, oggettivi e irreparabili pregiudizi che derivano dai provvedimenti impugnati, siccome determinando l'esclusione dal concorso di cui è causa comportano inevitabilmente la risoluzione del contratto stipulato e il conseguente licenziamento degli appellanti, attualmente immessi in ruolo ed in servizio quali dirigenti scolastici.

Come rilevato da codesto on.le Consiglio di Stato in analoga controversia avente ad oggetto la medesima procedura concorsuale, infatti, «*nel bilanciamento dei contrapposti interessi ed a fronte del superamento delle prove concorsuali*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

conseguenti all'ammissione con riserva, sussistono i presupposti per 'accoglimento della domanda cautelare, nelle more del necessario approfondimento di merito» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 agosto 2020 n. 4614).

Peraltro, occorre considerare che la destituzione degli appellanti arrecherebbe un evidente e ingiustificato nocumento all'erogazione del servizio pubblico, privando numerosi istituti del dirigente ad anno scolastico ormai ampiamente iniziato e peraltro in un periodo di profonda difficoltà operativa in ragione della ben nota emergenza sanitaria in atto.

Né peraltro l'esclusione degli appellati sarebbe suscettibile di determinare un vantaggio per i controinteressati, ossia i candidati *pleno iure* in attesa di nomina, posto che la normativa di settore preclude l'espletamento di operazioni di assunzione in corso d'anno, sicché inevitabilmente i posti liberati verrebbero assegnati a reggenza.

Inoltre, occorre considerare che rispetto alla graduatoria, nella quale figurano 3.420 idonei ivi inclusi i candidati ammessi con riserva, allo stato residuano meno di 900 non ancora assunti a seguito delle due tornate di assegnazione di incarichi sinora espletate (a.s. 2019/2020 e 2020/2021, **doc. 2**), sicché questi ben potranno essere integralmente assorbiti in ruolo su contingente di nomine del prossimo anno.

Secondo le previsioni di programmazione degli organici, anche in ragione dell'ampio turn over derivante dalle riforme previdenziali (cd. quota 100), infatti,

la graduatoria di cui è causa potrà essere esaurita già con le operazioni di assunzione dell'a.s. 2021/2022.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento dell'appello e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 487,50.

Napoli – Roma, 19 novembre 2020

(avv. Guido Marone)

A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

R O M A

Istanza per la concessione delle misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm.

Gli odierni appellanti, rappresentati e difesi come in epigrafe, rilevano come i provvedimenti impugnati siano suscettibili di arrecare pregiudizi gravi e irreparabili, in quanto determinano l'esclusione dal concorso di cui è causa.

Il danno patito, pertanto, è *in re ipsa*, venendo ad essere conculcato il giusto diritto alla progressione di carriera.

L'esecuzione della sentenza, infatti, comporta inevitabilmente la loro destituzione dal servizio, facendo venir meno il presupposto amministrativo della nomina in

28

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

ruolo, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro stipulato e revoca delle funzioni dirigenziali assegnate.

Come rilevato, in relazione al medesimo concorso e a vicenda sostanzialmente analoga (inerente sempre a controversia avente ad oggetto la prova preselettiva) è intervenuto un precedente cautelare di codesto on.le Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 agosto 2020 n. 4614) che, nella ponderazione degli interessi contrapposti, ha ravvisato la necessità di preservare l'inquadramento assunto dei candidati ammessi con riserva e già immessi in ruolo.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 cod. proc. amm., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole potrebbe non intervenire in tempo utile ad assicurare la tutela della posizione giuridico soggettiva azionata in giudizio, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio, ordinando all'Amministrazione resistente di ammettere con riserva gli appellanti alla predetta sessione suppletiva.

Napoli - Roma, 19 novembre 2020

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 19 novembre 2020

(avv. Guido Marone)

29

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20